

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 111 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
(delibera Consob n. 11971 / 1999 e successive modificazioni)**

redatta da Banca Popolare dell'Alto Adige

riguardo la

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DI TREVISO S.P.A.
IN BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.C.P.A.**

Si informano i Signori Azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige società cooperativa per azioni che il Consiglio di amministrazione della Banca, nella riunione del 18 maggio 2015, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca di Treviso Spa ("BTV") in Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa ("BPAA"), nelle forme dell'art. 2505-bis cod. civ. (incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento), nonché la relazione illustrativa redatta dalla Banca su base volontaria e per le finalità previste dall'art. 2500-sexies cod. civ. richiamato dall'art. 2500-septies cod.civ. (comportando tale operazione la trasformazione di BTV da società per azioni in società cooperativa per azioni).

Il progetto di fusione, a seguito dell'autorizzazione della Banca d'Italia (TUB, art. 57), rilasciata il 22 luglio 2015, è depositato con gli altri documenti previsti dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod. civ., (i) per BPAA, a far tempo dal 28 luglio 2015 presso il Registro Imprese di Bolzano e (ii) per BTV, a far tempo dal 30 luglio 2015 presso il Registro Imprese di Treviso.

BPAA detiene una partecipazione al capitale sociale di BTV superiore al 90%; pertanto la fusione per incorporazione di BTV in BPAA si realizzerà nelle forme semplificate di cui all'art. 2505-bis del cod. civ., come modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza della Incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Adempimenti per la fusione semplificata e Organo deliberante per BPAA

Per la fusione semplificata non sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) cod. civ., mentre troverà applicazione l'art. 2501-septies cod. civ. - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacché la fusione sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, come consentito dall'art. 2505-bis, comma 2 del cod. civ., ferma restando la facoltà dei Soci BPAA - ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 3, e 2505, comma 3 del cod. civ. - di richiedere entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione ex art. 2501-ter cod. civ., che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 cod. civ..

Quanto alla Società incorporanda, il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di BTV, ai sensi dell'art. 2502, comma 1 del cod. civ..

Si precisa che, pur non essendo richieste dalla norma, il Consiglio di amministrazione di BPAA ha inteso comunque mettere a disposizione dei soci la Relazione illustrativa del progetto di fusione, redatta anche ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ..

Accesso alla documentazione relativa alla fusione.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione della documentazione sull'operazione, che comprende il progetto di fusione, con allegato lo statuto di BPAA, le relazioni degli amministratori delle due banche, i bilanci di BPAA e di BTV relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, con le relazioni di legge, nonché, per BTV, il documento informativo relativo



Banca Popolare · Volksbank

alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate predisposto dal Consiglio di Amministrazione di BTV, con i suoi allegati.

La documentazione relativa alla fusione è pubblicata, per BPAA, sul sito www.bancapopolare.it e, per BTV, sul sito www.bancatreviso.it ed è depositata presso la Sede sociale delle due banche nei 30 giorni precedenti la delibera sulla fusione (per BPAA delibererà il Consiglio di amministrazione; per BTV delibererà l'Assemblea degli Azionisti).

Per l'esercizio dei propri diritti, gli Azionisti di minoranza di BTV consultano l'avviso pubblicato ai fini dell'art. 111 del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 / 1999 e successive modificazioni) da Banca di Treviso sul sito www.bancatreviso.it.

Per ulteriori informazioni:

Banca Popolare dell'Alto Adige

Gaetano Nardone

gsinfo@bancapopolare.it

Tel: 0471 996 145



Banca Popolare · Volksbank